

presente.

F.to Elena Alegi

Marco Arosio

Oliver Di Domenico

Paolo Giovanni Fumagalli

Giovanni Nespoli

Emanuela Maria Barbara Rizzi

Roberto Turati

F.to Andrea Fabi

Allegato lett. "A" al n. 30.326 di raccolta

## STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

#### Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita mediante libera adesione l'associazione denominata:

"Banco di Solidarieta' Madre Teresa - Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale".

Tale denominazione dovra' essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'associazione fara' uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intendera' adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione agisce con esclusivo fine di solidarieta' sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

#### Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Giussano (Mi), Via Paganella n. 28.

#### Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

#### Art. 4 - Fini

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi della solidarieta' sociale con l'assenza di ogni finalita' di lucro, secondo i dettami della dottrina cristiana, svolgendo la propria attivita' gratuita a favore di persone in difficolta', di soggetti svantaggiati e di nuclei familiari disagiati, per favorire la cultura e le opere della carita' e della condivisione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale;
- svolge soltanto le attivita' indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolvera' il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguira' i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 5 - Attivita'**

Nel quadro delle finalita' di cui all'articolo precedente, l'associazione svolge le seguenti attivita':

- assistenza a favore di persone in difficolta', anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessita';
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarieta' morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili;
- assistenza di persone ricoverate in strutture sanitarie o bisognose di cure a domicilio e dei loro familiari;
- aggregazione e socializzazione anche attraverso iniziative culturali, ricreative e di espressione artistica;
- solidarieta' a favore di persone senza lavoro;
- ogni altra attivita', iniziativa od intervento finalizzata al raggiungimento degli scopi e/o attivita' di cui sopra.

L'associazione potra' svolgere attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione potra' svolgere le sue attivita' in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni aventi medesime finalita'.

### **TITOLO II - SOCI - ADESIONE - ESCLUSIONE - RECESSO**

#### **Art. 6 - Soci**

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione.

#### **Art. 7 - Adesione**

L'ammissione di nuovi soci e' sottoposta a specifica domanda di adesione nella quale l'aspirante socio dichiara di condividere e di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione non puo' essere effettuata per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio non e' trasferibile.

Il diniego d'iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego e' possibile presentare ricorso all'Assemblea.

#### **Art. 8 - Recesso ed esclusione**

La qualita' di socio si perde per recesso o per esclusione.

Ciascun associato puo' recedere in qualunque momento dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta.

L'esclusione del socio puo' avvenire per:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per

sur patrimonio dell'associazione: due anni, o  
trenta giorni dall'invio del sollecito;

-morte;

-gravi motivi e comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, su delibera del Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea la quale decide in via definitiva.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano

### **Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto ed a pagare una quota associativa annua nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Ciascun socio coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini ed abilitazioni.

Le prestazioni eventualmente fornite dai soci all'associazione non saranno retribuite.

Per l'attività prestata, ai soci potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

## **TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

## **TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art.11 - Composizione**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **Art. 12 - Convocazione**

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale od altrove nel territorio nazionale, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, da inviare a ciascun socio almeno otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio



motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.  
L'Assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'adunanza deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

#### **Art. 13 - Diritto di voto**

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio puo' rappresentare piu' di tre soci.

#### **Art. 14 - Costituzione e deliberazioni**

L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' dei soci e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### **Art. 15 - Compiti**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annua a carico dei soci;
- approvare il programma di attivita' proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti associativi;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

### **TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 16 - Composizione e durata**

L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 17 - Riunioni**

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.



Esso e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal consigliere piu' anziano d'eta'.

#### **Art. 18 - Compiti**

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovra' provvedere alla tenuta dei registri e delle scritture contabili idonee a rappresentare con completezza ed analita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione.

#### **TITOLO VI - Presidente**

##### **Art. 19 - Durata e compiti**

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta', in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo piu' anziano di eta'.

#### **TITOLO VII - Collegio dei Revisori**

##### **Art. 20 - Composizione e durata**

Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo, di ispezione e verifica dei libri contabili.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

#### **TITOLO VIII - Patrimonio**

##### **Art. 21 - Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:

- quote associative;
- contributi dei soci;

- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo e rendite degli stessi;
- proventi da attivita' commerciali o produttive marginali ed occasionali;
- ogni altro provento derivante, a qualsiasi titolo, da attivita' istituzionale o ad esse connesse.

I proventi derivanti da attivita' commerciali o produttive di carattere marginale ed occasionale devono essere inseriti in una apposita voce del bilancio dell'associazione e devono essere utilizzati nel rispetto delle finalita' statutarie e delle leggi sul volontariato.

## **TITOLO IX - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Art. 22 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 23 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo, affinche' i soci ne possano prendere visione.

## **TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 24 - Scioglimento dell'associazione**

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattivita' dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilira' i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conte delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

## **TITOLO XI - NORME APPLICABILI**

### **Art. 25 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Elena Alegi

Marco Arosio

Oliver Di Domenico

Paolo Giovanni Fumagalli

Giovanni Nespole

Emanuela Maria Barbara Rizzi

Roberto Turati

F.to Andrea Fabi

Copia conforme all'originale e munita di Legge che si rilascia

In presenza da bollo per gli usi consentiti.

ERBA, il 1 MAR. 2006

